

D.L. RECANTE MISURE URGENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE, ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALLA CRIMINALITÀ MINORILE.

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, e per la tutela dei minori vittime di reato;

CONSIDERATE, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento dell'elusione scolastica soprattutto in specifiche aree del territorio nazionale, ed al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso nonché prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale;

CONSIDERATA la necessità di assicurare l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, in considerazione delle caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile, di approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenni, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose;

RITENUTA altresì la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la tutela, nello spazio cibernetico, delle vittime dei reati commessi per via telematica, ipotesi sempre più frequente

tra i minorenni e le cui conseguenze pongono a rischio la salute psichica e la vita di relazione, specie dei coetanei;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, dello sport e giovani, dell'istruzione e del merito, degli affari europei, sud, politiche di coesione e PNRR;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano

ART.1.

(Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con il Comune di Caivano, un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto Comune. Con delibera del Consiglio dei ministri, viene approvato il piano degli interventi di cui al primo periodo e viene nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla sua attuazione, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi dei commi 1, si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri.

3. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di cinque unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità delegata per lo sport e i giovani predispone, sulla base delle attività istruttorie realizzate a cura degli Uffici del Genio civile, un Piano straordinario di interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l’adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Gli interventi del piano straordinario sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono realizzati dall’Autorità politica delegata in materia di sport e giovani, avvalendosi della società Sport e salute S.p.a. sulla base di apposita convenzione, garantendo il necessario coordinamento istituzionale e la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi interventi.

5. Per l'attuazione degli interventi del Piano straordinario di cui al comma 4, la società Sport e salute S.p.a. svolge le funzioni di stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e si procede anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

6. La società Sport e salute S.p.a., in qualità di soggetto attuatore del Piano, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili:

- a) opera in stretto raccordo con il Genio Civile per gli interventi di rispettiva competenza, ai sensi di quanto stabilito dal Piano straordinario di cui al comma 4;
- b) supporta la progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario;
- c) coordina, in raccordo con il Genio Civile, gli interventi del Piano straordinario, vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
- d) informa periodicamente il Dipartimento per lo sport sullo stato di avanzamento del Piano straordinario, sulle eventuali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;

7. Il Dipartimento per lo sport:

- a) gestisce i fondi di cui al comma 9;
- b) assicura, in raccordo con il Genio Civile e sulla base dei meccanismi di coordinamento istituzionale previsti dal provvedimento di cui al comma 4, l'indirizzo e il monitoraggio sulle attività del Piano straordinario ed ogni altra attività connessa;
- c) informa periodicamente il Ministro per lo sport e i giovani sullo stato di avanzamento del Piano straordinario.

8. Per l'esercizio delle attività di cui ai commi 6 e 7, Sport e salute S.p.a. e il Dipartimento per lo sport possono avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, sulla base di apposite convenzioni.

6. Il provvedimento di cui al comma 4 prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

9. Agli oneri derivanti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in xx milioni di euro da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo.....

10. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

11. Le assunzioni di cui al comma 10 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro per l'anno 2023 e pari ad euro.....a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante.....

CAPO II

Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

ART.2.

(Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.”;

b) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da “per la vendita” a “decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309” sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: “vicinanze degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.”;

- 2) al comma 3, le parole “nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva”, sono sostituite dalle seguenti: “quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità”;
 - 3) al comma 6, le parole “da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro”.
- c) all’articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, dopo le parole “ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale” sono inserite le seguenti: “oppure per i reati di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,”;
 - 2) al comma 1-bis, dopo le parole “convalidato dall'autorità giudiziaria” sono inserite le seguenti: “o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,”;
 - 3) al comma 2, le parole “non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni”;
 - 4) al comma 4, dopo le parole “il questore può prescrivere” sono aggiunte le seguenti: “, per la durata massima di due anni,”;
 - 5) al comma 6, le parole “da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro”.
2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l’allontanamento”;
 - b) all’articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole “l’arresto da uno a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro”, e il secondo periodo è soppresso.

ART.3.

(Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 4 della legge 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al terzo comma, primo periodo, le parole “*da sei mesi a due anni*” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni”;
 - b) al quarto comma, secondo periodo, le parole “*da uno a tre anni*” sono sostituite dalle seguenti: “da due a quattro anni”;
 - c) al quinto comma, le parole “*da sei a diciotto mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni”;
2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole “*tre anni*” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”.
3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole “*da sei mesi a quattro anni*” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”.

ART.4.

(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3:
 - 1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.”
 - 2) al comma 4, le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 3-bis”;
 - 3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: “6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di

comunicazione radio trasmittente. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-ter. Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.”;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole “commi 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 4, 5 e 6-bis”;

2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.
5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.
8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART.5.

(Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, nonché per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h), m), ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110";

b) all'articolo 19, comma 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

c) all'articolo 23:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "sei", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis), g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.";

2) al comma 3, le parole da: "ridotti della metà" a: "sedici" sono sostituite dalle seguenti: "ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici".

Art. 6

(Osservatorio sulla devianza minorile)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nell'ambito del comitato di cui al comma 1 è istituito un osservatorio sulla devianza minorile con il compito di coordinare percorsi dedicati per la prevenzione della dispersione scolastica, nonché interventi di rigenerazione urbana nelle periferie e di educazione alla legalità. La composizione e il funzionamento dell'osservatorio sono definiti con decreto del prefetto, sentito il sindaco metropolitano.".

ART. 7

(Modifiche al codice penale e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Quando è coinvolto un minore, il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.».

2. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto il seguente: «7-*ter*. Quando è coinvolto un minore, il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.».

ART. 8

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;».

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*. – (*Percorso di rieducazione del minore*) – 1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore, con l'accordo dell'esercente la responsabilità genitoriale, acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica.

4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, è esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29.

5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.».

ART. 9

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Se il detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, con una o più condotte determina un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni, il direttore richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il magistrato di sorveglianza può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, per comprovate ragioni di sicurezza anche del detenuto medesimo.».

ART. 10

(Tutela della dignità delle vittime dei reati commessi per via telematica)

1. La vittima di un reato commesso per via telematica può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante i fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora la condotta, da identificare espressamente tramite relativo *uniform resource locator* (URL), non integri le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

CAPO III

Disposizioni in materia di offerta educativa

ART. 11

(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente: «4-*bis*.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano “Agenda Sud” sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al citato comma 4-*bis*. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede nell'ambito delle risorse XXX.».

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud", è autorizzata per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 la spesa di 6.400.000 euro per l'anno 2023, 16.000.000 euro per l'anno 2024 e 9.600.000 euro per l'anno 2025.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione iniziale di...., destinato alle istituzioni scolastiche statali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, finalizzato alle seguenti azioni ed iniziative:
 - a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
 - b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
 - c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
 - d) promuovere il supporto socio-educativo;
 - e) sostenere le scuole, ove necessario e in base al contesto socio-economico delle famiglie, nella dotazione di sussidi didattici e libri di testo per gli studenti.
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 4 milioni di euro per le seguenti finalità:
 - a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;
 - b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento,

destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio.

6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

ART. 12

(Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

1. Al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l’incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell’Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche relative all’annualità 2027, le risorse ancora disponibili di cui all’articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le risorse di cui all’esercizio finanziario 2027 relative ai capitoli di bilancio corrispondenti alle leggi autorizzative di spesa di cui al citato articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*.

ART. 13

(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico)

1. Dopo l'articolo 570-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 570-*ter*. – (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) – Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni.».

2. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

3. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), le parole “comma 3” sono sostituite dalle parole: “commi 3 e 3-*bis*”;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo.»;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-*ter* del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»;

2) al comma 4, le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3 e 3-*bis*”;

3) al comma 5, le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3 e 3-*bis*”.

ART. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.